



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n.258/2013 promossa da:

[REDACTED] rappresentata e difesa dagli [REDACTED] e
[REDACTED] del foro di Reggio Emilia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di
quest'ultima in Reggio Emilia, in forza di procura speciale in lato al ricorso

- RICORRENTE -

contro

[REDACTED] in persona del LR, rappresentata e difesa in forza di procura speciale a
margine della memoria di costituzione dal [REDACTED]

- CONVENUTO -



in punto a: illegittimità licenziamento e pagamento somme.

FATTO E DIRITTO

La ricorrente ██████████ ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Giudice la società ██████████ in persona del legale rappresentante, chiedendo dichiararsi illegittimo e/o invalido il 'preavviso di licenziamento' intimato il 5/9/2012, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro; e l'esistenza di un credito dalla data di assunzione in avanti, rappresentato dall'omesso pagamento di prestazioni straordinarie per un importo complessivo pari ad € 67.428,91 lordi oltre ad accessori, somma comprensiva di risarcimento dei danni (per 12mila euro) e delle retribuzioni successive alla data del preavviso di licenziamento.

Esponiva in particolare di aver lavorato in favore della società convenuta dal 23/12/2009 al 4/9/2012, assunta con mansione di barista 6° livello CCNL commercio all'interno del locale notturno ██████████ sito in Poviglio, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

In realtà la ricorrente afferma di avere svolto mansioni di cassiera (e dunque con inquadramento al livello superiore, il 5°) lavorando per un primo periodo (dal 1/5/2010 al 31/12/2010) per 5 giorni a settimana dalle 20,30 alle 5 di mattina; e per un secondo periodo (dall'1/1/2011 al 4/9/2012) tutti i giorni della settimana sempre dalle 20,30 fino alle 3,30 (lunedì e martedì) ovvero alle 5 (i restanti giorni).

Nonostante dunque ██████████ svolgesse orari di lavoro giornalieri ben superiori a quelli previsti nel proprio contratto, nessuno straordinario le è mai stato corrisposto per tutto il periodo del rapporto.

Esponiva poi la ricorrente che rientrata dalle ferie dell'anno 2012 e presentatasi presso il locale '██████████' era impedito di accedere al proprio posto di lavoro; e, ripresentatasi il giorno successivo, le veniva consegnato un 'preavviso di licenziamento' (doc.3) cui tuttavia non seguiva alcuna ulteriore comunicazione, e che comunque, cautelativamente, la lavoratrice provvedeva ad impugnare.

Da qui il presente ricorso.

Si costituiva la ditta convenuta contestando tutte le affermazioni in fatto contenute in ricorso e le prestazioni straordinarie asseritamente svolte, e ribadendo la fondatezza del



licenziamento a fronte del gravissimo episodio di rissa davanti al locale che ha visto protagonista la lavoratrice ed il di lei fidanzato, tale si [REDACTED]

La causa veniva istruita con l'assunzione di testimoni, ed all'odierna udienza del 10 settembre 2014 il Giudice la decide con sentenza della quale viene data contestuale lettura.

Il ricorso è solo in parte fondato.

Con riguardo alle prestazioni straordinarie rese da [REDACTED] nel corso del rapporto di lavoro, le stesse sono state confermate (sia pure non nella completa interezza) da tutti i 4 testi escussi (anche se non può in alcun modo essere tenuta in considerazione la testimonianza di [REDACTED] fidanzato della ricorrente); dalle testimonianze [REDACTED] è possibile ricostruire l'orario di lavoro della ricorrente con inizio alle 22,00 e termine alle 3.00 del mattino, ad eccezione dei giorni (o meglio, delle notti) del venerdì e sabato quando la prestazione terminava alle ore 4,00.

Considerato dunque che il contratto della ricorrente prevedeva un orario di lavoro per il martedì e mercoledì dalle ore 00,00 alle ore 3.00 e da giovedì a domenica dalle 23,30 alle 3,00, è certo che la lavoratrice abbia prestato lavoro straordinario per le ore in esubero come ricostruite più sopra, e ciò per tutta la durata del rapporto, tenendo tuttavia conto (come emerge dalle buste paga) dei periodi feriali goduti dalla ricorrente (nei quali, è fin troppo ovvio, la stessa non ha svolto straordinario) e del periodo di chiusura del night-club imposta dal Comune a seguito della rissa dei primi di agosto 2012, documentata in atti.

Ne consegue che –rifatti i conteggi sulla scorta del CCNL applicato e della ricostruzione svolta dal Giudice- la [REDACTED] va considerata creditrice della somma relativa alle ore di straordinario svolte, anche in giorno festivo; con incidenza di esse somme su 13ma, 14ma e TFR.

E' da accogliere anche la domanda di superiore inquadramento, dal momento che tutti i testi (ivi compreso il direttore del locale [REDACTED] all'epoca dei fatti; nonché l'Amministratore Unico della [REDACTED]) hanno ammesso che le mansioni svolte dalla ricorrente erano quelle di cassiera in assoluta prevalenza e semmai, solo occasionalmente, anche quelle di barista; di talchè le va conteggiato e retribuito in maggior inquadramento al 5° livello CCNL pubblici esercizi.



Quanto al 'preavviso di licenziamento' di cui al doc.3 prodotto, pare corretto qualificare esso documento come lettera di licenziamento vera e propria, al di là della infelice definizione contenuta nell'oggetto della lettera stessa.

Depongono in tal senso numerosi elementi, e cioè: la circostanza che già il giorno prima della consegna della lettera alla lavoratrice fosse stato preannunciato il successivo licenziamento, allontanandola dal posto di lavoro (cfr. teste [redacted]; conforma anche [redacted] e comunque in tal senso è la ricostruzione fornita dalla stessa lavoratrice); la consegna della lettera il giorno successivo (che necessità ci sarebbe stata di consegnare un preavviso di licenziamento, quando già c'era stato un preavviso orale il giorno prima?); il testo stesso della missiva, nella quale si dice "abbiamo deciso di interrompere il rapporto", mentre la dizione "nel rispetto dei tempi previsti dal CCNL applicato provvederemo quindi ad effettuare il suo licenziamento per giusta causa" parrebbe significare che il licenziamento – comminato in quel frangente-sarebbe diventato efficace solo successivamente al godimento del termine di preavviso; il fatto che la ricorrente abbia tempestivamente impugnato la missiva suddetta considerandola lei stessa quale licenziamento; il fatto che il rapporto di lavoro sia materialmente cessato con denuncia agli enti previdenziali; la circostanza che mai la ricorrente abbia fatto offerta della propria prestazione lavorativa successivamente all'espulsione.

Tanto premesso, considerato applicabile al caso in esame quanto previsto dall'art.8 L.604/66 avendo la società meno di 15 dipendenti (cfr. visura camerale), ne consegue –a fronte della palese illegittimità del provvedimento espulsorio, privo di motivazioni- il risarcimento del danno in favore della lavoratrice, danno che pare equo quantificare, a fronte della durata del rapporto di lavoro di cui è causa, nella misura di 4 mensilità della RGF goduta, oltre ad accessori dal giorno dell'espulsione al saldo.

Il ricorso è dunque accolto nei termini e con le precisazioni effettuate; le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta, e pertanto sono da rifondere all'attrice nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente ha prestato, in costanza di rapporto di lavoro con la convenuta orario di lavoro straordinario come meglio specificato in parte motiva, e di conseguenza condanna la società resistente a corrispondere a [redacted]



[REDACTED] pagamento per le prestazioni straordinarie rese, con accessori come per legge dalle singole maturazioni al saldo;

- dichiara illegittimo il licenziamento comminato da [REDACTED] [REDACTED] in data 5/9/2012, e di conseguenza condanna l'azienda convenuta alla immediata riassunzione in servizio ovvero al pagamento di 4 mensilità della RGF percepita, oltre ad accessori dal dì del licenziamento al saldo;
- condanna la convenuta [REDACTED] alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della ricorrente, spese che quantifica in complessivi € 4.050 per compensi, € 607 per spese, oltre ad IVA e CPA.

Reggio Emilia, 10 settembre 2014

IL GL

Dott.Elena Vezzosi

